



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

“SAPIENZA” UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA

FACOLTA’ DI MEDICINA e ODONTOIATRIA

Dipartimento di Neurologia e Psichiatria

CATTEDRA DI PSICOPATOLOGIA FORENSE

Osservatorio dei Comportamenti e della Devianza

Direttore Prof. Vincenzo Maria Mastronardi

Master di II Livello in Scienze Criminologico-Forensi

ABORTO E VIOLENZA SESSUALE

**adattamento di
V. Mastronardi**

L'interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni

Nei primi 90 giorni di gravidanza solo alla gestante è riconosciuto il diritto ad interrompere il decorso.

La **Legge n. 194/1978** estende i confini delle motivazioni ad avvalersi di tale diritto in misura tale da legittimare qualsiasi richiesta senza alcun sindacato, purché ovviamente venga seguita la procedura di legge.

L'unico limite concreto è quello dell'età del prodotto gravidico che deve trovarsi entro i primi 90 giorni.

La **Legge n. 194/1978** non specifica se essi decorrano:

- dall'inizio *dell'ultima mestruazione*;
- Dal *momento della fecondazione* (in genere 8-12 ore dopo il rapporto condante);
- Entro una settimana *dall'ovulazione*;
- Dal momento in cui la donna diventa *consapevole di essere gravida*.

I moderni ecografi correttamente impiegati da personale esperto consentono nella quasi totalità dei casi una datazione oggettiva in termini di settimane e giorni dell'età de prodotto gravidico, così da rendere applicabile con rigore il requisito cronologico.

Ai sensi dell'**art. 4**: *<< Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'**art. 2**, lettera a), della **L. 29 luglio 1975, n. 405**, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia>>.*

L'art. 5 delega il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia cui la gravida si è rivolta:

- se necessario all'accertamento della realtà della gravidanza;
- a verificare le motivazioni, soprattutto se di natura socio-economica o familiare;
- ad aiutarla a risolvere i problemi.

A questo punto della procedura, la **L. 194/1978** prevede due percorsi:

- 1) Qualora le **motivazioni** della donna appaiano ferme e con tali caratteristiche da risultare **urgenti** (non raramente soltanto per l'approssimarsi del novantesimo giorno), viene rilasciato un certificato che convalida l'urgenza ed autorizza la donna all'interruzione della gravidanza presso una delle sedi legittimate;

2) Se il caso non presenta tali caratteristiche viene rilasciato alla donna un **documento**, che essa deve controfirmare, in cui si certifica lo stato di gravidanza e la richiesta della sua interruzione, con l'invito a soprassedere per sette giorni. Trascorso tale termine, la donna è autorizzata all'interruzione della gravidanza presso una delle sedi legittimate.

L'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni è consentita limitatamente ai casi in cui ricorra una delle due condizioni stabilite dall'**art. 6**:

<<L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

- a) Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la donna;*
- b) Quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna>>.*

Art. 54 del Cod. Pen. – Stato di necessità

<<Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo>>.

L'interruzione della gravidanza di minorenni

L'**art. 12** stabilisce la procedura da seguire nel caso la richiesta di interruzione sia avanzata da minorenni:

<<La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.

Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela.

Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'art. 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera.

Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza.

Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza.

Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'art. 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela>>.

Interruzione di gravidanza proposta da inferma di mente

L' **art. 13** stabilisce la procedura da seguire nel caso in cui la richiesta di interruzione sia proposta da inferma di mente e, nel caso di interdizione, legittima alla richiesta il tutore od il coniuge purché non separato:

<<Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli artt. 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.

Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore.

La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.

Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda o sulla provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.

Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro 5 giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.

Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 8 >>.

L'ABORTO:

Ai sensi dell'art. 18, L. 194/78:

<< Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto>>.

Articolo 232 Codice Civile

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

Articolo 234 Codice Civile

Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparazione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente. In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo.

La diagnosi di gravidanza

I segni che compaiono durante la gravidanza e sono capaci di orientare sull'esistenza d'un fenomeno gravidico o di provarlo, sogliono comunemente dividersi, secondo il diverso valore diagnostico, in : segni di presunzione, segni di probabilità e segni di certezza.

I **segni di presunzione di gravidanza** sono:

- a) *presenza di fenomeni simpatici;*
- b) *iperchromia cutanea* (specie nelle primipare e nelle donne brune) lungo la linea alba, mammelle, viso.

Siffatti segni, isolatamente considerati, non hanno valore probatorio.

I segni di probabilità di gravidanza sono:

- *amenorrea*;
- *modificazioni delle mammelle*, che si fanno turgide, con evidente rete venosa sottocutanea, iperpigmentazione dell'areola con comparsa della cosiddetta <<areola secondaria>> e con ipertrofia delle ghiandole cutanee sotto forma di piccole salienze (tubercoli di Montgomery); fuoriuscita dal capezzolo, alla spremitura, di liquido opalescente (che si trasforma in secrezione colostrale negli ultimi mesi);
- *congestione*, con colorazione livida, della mucosa vulvo-vaginale;

- *modificazioni dell'utero*: aumento di volume, proporzionato al periodo d'amenorrea e diminuzione di consistenza specie a livello dell'istmo (segno di Hegar: cauta palpazione combinata addomino-vaginale).

I **segni di certezza di gravidanza** si riferiscono al corpo fetale e si riscontrano nella seconda metà di gestazione. Sono:

- *riscontro di parti del corpo fetale e percezione di movimenti attivi del feto*;
- *ascolto del battito cardiaco del fetale*, distinto da quello materno e più frequente (130/40 pulsaz./min.).

Tali segni risultano evidenziabili non prima del quarto e talora del quinto mese, segni precoci di certezza possono essere dati da accertamenti sussidiari quali:

- **identificazione radiologica di parti fetali;**
- **positività delle reazioni biologiche ed immunologiche di gravidanza.**

Per quanto riguarda le **reazioni biologiche**, esse sono utilizzabili a decorrere da un paio di settimane dopo l'amenorrea, onde evitare *false risposte negative* per ancora scarsa produzione di ormoni.

Sempre le reazioni biologiche risultano *positive* non oltre il 4°-6° giorno dall'interruzione della gravidanza e cominciano a farsi *negative* verso il VI mese di gravidanza, in relazione al decrescere dell'escrezione gonadotropinica;

da ricordare che furono descritte *false reazioni positive* a seguito di trattamento con ampie dosi di preparati ormonici o di neuroplegici che avrebbero provocato l'aumento nel circolo di LH, mentre altri farmaci avrebbero la capacità di negativizzare il risultato in donne gravide.

I **test immunologici** protraggono la positività fino a dieci giorni dopo il parto e l'aborto, risultano *positivi* da 8-12 giorni dopo la cessazione della mestruazione e possono dare risultati *falsamente positivi* in caso di aumentata produzione di LH (pubertà, menopausa, ovulazione, endocrinopatie) o per produzione di gonadotropina da patologia degenerativa coriale (mola vescicolare, corionepitelioma).

L'**individuazione ecografica** di una gravidanza è possibile a partire dalla quinta settimana d'amenorrea, cioè quando l'amnios è completamente chiuso e separato dal corion e quest'ultimo è circondato completamente dai villi;

Tra la XII e la XIII settimana si delinea la testa fetale e da tale periodo è possibile cominciare ad eseguire la cefalometria.

La violenza sessuale

La Legge del 1996 fa seguire all'art. 609, rubricato <<*Perquisizione e ispezione personali arbitrarie*>>, cinque nuove fattispecie delittuose lesive della libertà sessuale:

- il delitto di violenza sessuale, art. *609bis*;
- le circostanze aggravanti specifiche, art. *609ter*;
- Il delitto di atti sessuali con minorenni, art. *609quater*;
- Il delitto di corruzione di minorenni, art. *609quinquies*;
- Il delitto di violenza sessuale di gruppo, art. *609octies*.

Inoltre innova l' **art. 608septies**, rubricato <<*Querela di parte*>>, stabilendo che i delitti previsti dagli artt. *609bis*, *609ter* e *609quater* restano punibili a querela della persona offesa, la cui proposta è irrevocabile; stabilisce, altresì, che per i delitti in questione è possibile **procedere d'ufficio**:

- se il fatto è commesso nei confronti di un *quattordicenne*;
- se è commesso dal *genitore*, anche adottivo, o dal di lui convivente, da tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;

- Se il fatto è commesso da un *pubblico ufficiale* o da un *incaricato di pubblico servizio* nell'esercizio delle proprie funzioni;
- Se il fatto è commesso con un *altro delitto* per il quale si deve procedere d'ufficio;
- Se il fatto è commesso nei confronti di *infra-sedicenne* di cui il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore.

L'art. 3 della Legge inserisce l'art. 609bis, che punisce la costrizione a compiere oppure a subire atti sessuali eliminando la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine.

La conseguenza è che qualsiasi *atto sessuale* è sufficiente a integrare il delitto unitario di violenza sessuale.

L'art. contempla, nello specifico, due diverse fattispecie:

- La *violenza sessuale per costrizione* (comma 1);
- La *violenza sessuale per induzione* (comma 2).

Art. 609bis: Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito da altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.